



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

Prot. n. int.

Al personale amministrativo del settore civile Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

sede

Oggetto: Legge 30.12.2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025) – Disposizioni in materia di contributo unificato.

La legge indicata in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2024 ed entrata in vigore il 01.01.2025, prevede ai commi 812 e seguenti dell'art. 1 significative modifiche al regime del contributo unificato, già oggetto di una prima circolare esplicativa del Ministero della Giustizia Prot. m_dg.DAG.30/12/2024.0265462.U, trasmessa ai destinatari in indirizzo in data 02.01.2025.

In particolare, la norma ha aggiunto all'art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 (T.U.S.G.), dopo il terzo comma, il comma 3.1 che testualmente recita "Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, co. 1 lettera a), o il minor contributo dovuto per legge".

In attesa dei chiarimenti richiesti al competente Ufficio del Ministero e dovendo, comunque, indicare al personale amministrativo del settore civile un comune indirizzo da adottare nelle fattispecie considerate dalla nuova normativa si dispone quanto segue:

essendo l'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) corrispondente a € 43,00, il personale di cancelleria addetto alle iscrizioni a ruolo non potrà procedere all'iscrizione a ruolo della causa e quindi rifiuterà la ricezione del corrispondente atto nei seguenti casi:

- 1) se il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a € 43,00, quando non venga contestualmente corrisposto integralmente l'importo effettivamente dovuto a tale titolo;
- 2) se l'importo del contributo unificato dovuto sia superiore a € 43,00, quando non sia versato contestualmente un importo di almeno € 43,00;
- 3) omesso deposito autocertificazioni richieste ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza e assistenza obbligatoria ai sensi della vigente normativa.

La cancelleria nei suddetti casi procederà al rifiuto della busta con la seguente motivazione: "ai sensi dell'art. 14 co. 3.1 DPR 112/2002, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett.A) o minor contributo dovuto per legge".

Le modifiche in oggetto trovano applicazione esclusivamente per i procedimenti iscritti a decorrere dal 01.01.2025, mentre quelli iscritti sino al 31.12.2024 continuano ad essere regolati dalla normativa previgente.

Si precisa che, come previsto esplicitamente dalla circolare citata, la norma non ha modificato in alcun modo né le ipotesi di esenzione né la quantificazione del contributo unificato; allo stesso modo, nelle ipotesi in cui la somma dovuta dovesse essere superiore a € 43 (ovvero una somma maggiore a tale valore, ma pur sempre inferiore alla somma effettivamente dovuta), si genererà una parziale omissione del contributo che dovrà essere oggetto di successivo recupero.

Dr. Silvio

Lagonegro, 19.03.2025

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

DIRETIJORE
Dr. Biggio COSTANZO

IL DIRETTORE

Dott.ssa Giovalna PAGLIUSO